

# Assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali

## (Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo - Contabile)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**LLOYD'S**

**Lloyd's Insurance Company  
S.A.**

Prodotto assicurativo:  
"Assicurazione Colpa Grave"

Edizione Maggio 2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels)

E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Responsabilità Civile Patrimoniale e Danni Erariali (Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile)



### Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP l'**Assicurazione** è prestata per la copertura:

- della **Responsabilità Civile** e professionale per **Perdite Patrimoniali** cagionate a Terzi;
- per la **Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo – Contabile** per **Danni Erariali** cagionati all'**Ente o Società di Appartenenza** e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'**Ente o Società di Appartenenza** e della **Pubblica Amministrazione** in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che l'**Assicurato** è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Gli **Assicuratori** si obbligano nel limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'**Ente o Società di Appartenenza**, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e della **Carica** presso l'**Ente o Società di Appartenenza** o per **Cariche** precedentemente ricoperte presso altre **Pubbliche Amministrazioni**.

L'**Assicurazione** si riferisce alle responsabilità sia per i **Danni** di cui l'**Assicurato** debba rispondere in modo esclusivo,

<p>sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. L'<b>Assicurazione</b> comprende inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le <b>Perdite Patrimoniali</b> ed i <b>Danni Erariali</b> conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da incendio, furto o rapina. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro)</li> </ul> <p>le <b>Perdite Patrimoniali</b> ed i <b>Danni Erariali</b> che l'<b>Assicurato</b>, a seguito di azione della <b>Corte dei Conti</b>, sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'<b>Ente o Società di Appartenenza</b> ed alla <b>Pubblica Amministrazione</b> in genere a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'<b>Assicurato</b>.</p>	
<b>OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DEL CERTIFICATO</b>	
<b>Estensione D. Lgs. 81/2008</b>	<p>L'<b>Assicurazione</b> è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'<b>Assicurato</b> dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'<b>Assicurato</b> in funzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;</li> <li>"Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</li> </ol> <p>Quanto sopra, in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli <b>Assicuratori</b> di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa dell'INAIL per la <b>Responsabilità Civile</b> operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente <b>Assicurazione</b>.</p>
<b>Ecologia ed ambiente</b>	<p>L'<b>Assicurazione</b> è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).si conviene inoltre che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti D'America o Canada.</p>
<b>Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi</b>	<p>L'<b>Assicurazione</b> di cui al presente <b>Certificato</b>, comprende le <b>Perdite Patrimoniali</b> ed i <b>Danni Erariali</b> derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del <b>Massimale</b> indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>.</p>
<b>Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale</b>	<p>L'<b>Assicurazione</b> comprende le <b>Perdite Patrimoniali</b> ed i <b>Danni Erariali</b> per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli <b>Assicuratori</b> risponderanno per ogni singolo <b>Sinistro</b> e per anno assicurativo nei limiti dei <b>Massimali</b> indicati nella <b>Scheda di Copertura</b>.</p>
<b>Danni Patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679</b>	<p>La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di <b>Responsabilità Civile</b> derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 , per eventuali <b>Perdite Patrimoniali</b> e <b>Danni Erariali</b> cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.</p>
<b>Vincolo di solidarietà</b>	<p>In caso di responsabilità solidale dell'<b>Assicurato</b> con altri soggetti, gli <b>Assicuratori</b> risponderanno di quanto dovuto dall'<b>Assicurato</b>, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.</p>
<b>Levata Protesti</b>	<p>La copertura assicurativa si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'<b>Assicurato</b> presso l'<b>Ente o Società di Appartenenza</b> ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 200.000,00 (duecentomila euro) per <b>Sinistro</b> e per anno, ricompreso il <b>Massimale</b> indicato dall'<b>Assicurato</b> nella <b>Proposta di Contratto</b> e scelto tra quelli indicati nella <b>Scheda di Copertura</b>.</p>
<b>Attività di rappresentanza</b>	<p>Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 18 - <i>Esclusioni</i> si precisa che l'<b>Assicurazione</b> vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli <b>Assicurati</b> in rappresentanza dell'<b>Ente di Appartenenza</b> in altri organi collegiali.</p> <p>compresa qualsiasi Richiesta di Risarcimento nella quale si chiedi il risarcimento di danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia del Soggetto Assicurato che del coniuge, limitatamente alla richiesta di risarcimento relativa agli atti illeciti commessi dal soggetto assicurato e purché la richiesta di risarcimento sia contestualmente avanzata e mantenuta nel tempo nei confronti del soggetto assicurato.</p>

<b>Copertura personale distaccato</b>	Nel caso di distacco temporaneo dell' <b>Assicurato</b> presso altro Ente, l' <b>Assicurazione</b> s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
<b>Contratti sotto Soglia</b>	Premesso che l' <b>Assicurato</b> sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) all'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia mediante, a titolo esemplificativo ma non limitativo : a) amministrazione diretta b) affidamento diretto la garanzia si intende estesa entro il limite imposto dalla normativa di settore per i contratti sotto soglia per ciascun <b>Assicurato</b> alle responsabilità derivanti all' <b>Assicurato</b> in conseguenza di <b>Perdite Patrimoniali</b> , esclusi i <b>Danni Materiali</b> ed i Danni Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.
<b>Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente</b>	La garanzia di cui al presente Contratto comprende le <b>Perdite Patrimoniali</b> per l'attività connessa all'esercizio dell'Attività Forense da parte del legale regolarmente abilitato all'esercizio ed iscritto all'apposito Albo Professionale, se Dipendente della <b>Pubblica Amministrazione</b> .

<b>PRECISAZIONI SULL'OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE</b>	
<b>Precisazione Rischio Cyber</b>	La presente precisazione ha il solo scopo di circoscrivere il rischio coperto dal presente <b>Certificato</b> , ed e' quindi in nessun modo intesa ad estendere la copertura altrimenti prevista. Il <b>Sinistro</b> (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici del <b>Certificato</b> ), derivante da una <b>Richiesta di Risarcimento</b> conseguente a un <b>Atto Cyber</b> o a un <b>Incidente Cyber</b> , sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni del presente <b>Certificato</b> .

<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA</b>	
<b>Responsabilità dei dipendenti tecnici</b>	<p>per gli <b>Assicurati Dipendenti Tecnici</b> come definiti nel <b>Certificato</b>, limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'<b>Assicurato</b> ed unicamente per la <b>Responsabilità Amministrativa, Responsabilità Amministrativa-Contabile</b> ed erariale dell'<b>Assicurato</b> stesso, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie:</p> <p>la copertura assicurativa è estesa ai <b>Danni</b> conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di <b>Dipendente Tecnico</b>, quali a titolo meramente esemplificativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>progettista, direttore dei lavori e collaudatore;</li> <li>geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;</li> <li>attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</li> <li>verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;</li> <li>"Responsabile del Procedimento" di cui al D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;</li> <li>Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;</li> </ol> <p><b>L'Assicurazione è altresì operante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per le responsabilità poste a carico dell'<b>Assicurato</b> dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall' <b>Assicurato</b> in funzione di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;</li> <li>- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.</li> </ul> </li> </ol> <p>Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli <b>Assicuratori</b> di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della <b>Responsabilità Civile</b> operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente <b>Assicurazione</b>.</p> <p><b>La copertura assicurativa comprende anche:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i <b>Danni</b> conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;</li> <li>le spese imputabili all'<b>Assicurato</b> per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'<b>Assicurato</b> di darne immediato avviso agli <b>Assicuratori</b>. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, ad un collegio di tre periti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli <b>Indennizzi</b>. Detti periti sono nominati, uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e</li> </ol>

<p><b>Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL 33/2013</b></p>	<p>competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;</p> <p>3. le <b>Perdite Patrimoniali</b> ed i <b>Danni Erariali</b> conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie;</p> <p>Le coperture di cui sopra, si intendono sotto limitate fino al massimo del 50% (cinquanta percento) del limite indicato nella <b>Scheda di Copertura</b>.</p> <p><b>La presente estensione non è operante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora l'<b>Assicurato</b> non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;</li> <li>• se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'<b>Assicurato</b> o di cui l'<b>Assicurato</b> sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;</li> <li>• per i <b>Danni</b> ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i <b>Danni</b> derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i <b>Danni</b> a cose che l'<b>Assicurato</b> abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;</li> <li>• per i <b>Danni</b> derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i <b>Danni Materiali</b> e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.</li> <li>• per qualsivoglia <b>Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza</b> relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o <b>Malattie Infettive</b> e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura.</li> </ul> <p>L'Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l'Assicurato provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale.</p> <p>L'Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La presente Garanzia Accessoria s'intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Contabile ed erariale dell'Assicurato stesso.</p>
<p><b>Responsabilità amministrativa e contabile per danni materiali verso terzi</b></p>	<p>L'<b>Assicurazione</b> è prestata per la <b>Responsabilità Amministrativa e Contabile</b> per <b>Danni</b> cagionati dall'<b>Assicurato</b> all' <b>Ente o Società di Appartenenza</b>, allo Stato, alla <b>Pubblica Amministrazione</b> in genere a seguito di <b>Danni Materiali</b> involontariamente cagionati a terzi, all' <b>Ente o Società di Appartenenza</b>, allo Stato, alla <b>Pubblica Amministrazione</b> in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'<b>Assicurato</b> debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.</p> <p>L'<b>Assicurazione</b> conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di <b>Assicurazione</b> dell'Ente nei confronti dell'<b>Assicurato</b> che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una <b>Responsabilità Amministrativa</b> dell'<b>Assicurato</b> ed entro i limiti della stessa.</p> <p>Relativamente al personale Sanitario, Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli danni a cose con esclusione di qualsiasi <b>Danno</b> direttamente od indirettamente riconducibile a lesioni personali e morte.</p> <p>La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'<b>Assicurato</b>, ed è prestata entro un sotto limite di Euro 500,000.00 (cinquecentomila Euro) con una franchigia fissa di Euro 500.00 (cinquecento Euro) per <b>Sinistro</b>.</p> <p>Si prende atto che con la presente estensione non si intendono <b>Assicurati i Danni</b> la cui copertura assicurativa è regolata dal D.lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i sulla <b>Assicurazione</b> obbligatoria della <b>Responsabilità Civile</b> derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.</p>
<p><b>Responsabilità amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi</b></p>	<p>L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso gli Enti o Società di Appartenenza indicati nella Scheda di Copertura. La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sotto limite pari al 50% (cinquanta per cento) del Massimale indicato nella Scheda di Copertura.</p> <p>L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.</p>
<p><b>Estensione alla retroattività</b></p>	<p>L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione indicato nel modulo del Certificato o nella quietanza di</p>

<p>illimitata</p> <p><b>Estensione dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività professionale – protezione di eredi e tutori dei dipendenti – dirigenti legali</b></p> <p><b>Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso di cessazione dell'attività.</b></p>	<p>pagamento, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'Evento Dannoso.</p> <p>Nel caso di pensionamento o morte dell'Assicurato, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi al pensionamento o morte dell'Assicurato, o cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la Pubblica Amministrazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'efficacia dell' Assicurazione stessa incluso il periodo retroattivo. La presente estensione è valida solamente per i Dipendenti – Dirigenti Legali così come definiti nel presente Certificato a seguito del primo rinnovo dello stesso.</p> <p>Previa compilazione dell'apposito Modulo di Variazione di Rischio e conseguente preventiva approvazione dello stesso da parte degli Assicuratori, ed a parziale deroga di quanto previsto dall'Art 17 - <i>Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)</i>, secondo paragrafo, e limitatamente all' Assicurato che abbia cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione e che sia stato continuamente Assicurato dal presente Certificato, l'Assicurazione si intende prestata anche alle eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura.</p>
---	--

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenuti nel Documento Informativo Precontrattuale, si precisa che sono esclusi dall'Assicurazione i Danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'<b>Assicurato</b>, nonché alle persone giuridiche di cui l'<b>Assicurato</b> stesso sia socio;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità professionale medica inclusa la responsabilità professionale dallo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'<b>Assicurazione</b> in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art.594 C.P.) e diffamazione (Art. 595 C.P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;</li> <li>direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di <b>Assicurazioni</b> e/o stipula di contratto non corrispondente alla effettiva necessità assicurativa dell'<b>Ente di Appartenenza</b>, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei <b>Premi</b> assicurativi;</li> <li><u>direttamente conseguenti o derivanti dall' esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex Artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2395 del C.C.</u></li> <li>derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;</li> <li>derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.</li> </ol> <p><b>Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le <b>Richieste di Risarcimento e/o Circostanze</b>, così come definite dalle definizioni di questo <b>Certificato</b>, delle quali l'<b>Assicurato</b> abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipula del presente <b>Certificato</b>;</li> <li>le <b>Richieste di Risarcimento e/o Circostanze</b> direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od omissione dolosa dell'<b>Assicurato</b>;</li> <li>le <b>Richieste di Risarcimento e/o Circostanze</b> direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da riconoscimento di emolumenti e/o indennità corrisposti, individualmente o collegialmente, all'<b>Assicurato</b> stesso;</li> <li>le <b>Richieste di Risarcimento e/o Circostanze</b> direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge;</li> <li>le <b>Richieste di Risarcimento e/o Circostanze</b> che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente <b>Certificato</b> o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso <b>Assicuratore</b>, dalla data di effetto del <b>Certificato</b> originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;</li> <li>le <b>Richieste di Risarcimento e/o Circostanze</b> direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'<b>Assicurato</b>;</li> <li><b>Sinistri</b> che derivino da una <b>Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza</b> presentata nei confronti dell'<b>Assicurato</b> in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti</li> </ol>

	<p>d'America). L'Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura e non sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.</p> <p>8) <b>Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza</b> relativa a Danno, Danno Erariale, Danno Corporale, Danno Materiale o in generale a qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o <b>Malattie Infettive</b> e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura</p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

**Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base sono presenti, oltre al massimale previsto nella scheda di copertura, i seguenti limiti:**

#### MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale della Scheda di Copertura, laddove applicabile. Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte le Cariche ricoperte.

#### CORRESPONSABILITA'

Nel caso di corresponsabilità di più soggetti Assicurati appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni di Euro) complessivamente fra tutti gli Assicurati, come indicato nella Scheda di Copertura.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare Denuncia di Sinistro, anche a mezzo telefax, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze". L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del C.C.).
	Assistenza diretta/in convenzione: Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori e nei termini dell'Art. 1917 C.C., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del Massimale stabilito in Certificato. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dagli stessi designati.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.
	Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo. L'assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli Assicuratori dell'apposito Modulo di Variazione di Rischio.
Obblighi dell'impresa	NO



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il <b>Premio</b> è dovuto con periodicità annuale. I <b>premi</b> devono essere pagati dal <b>Broker/Corrispondente dei Lloyd' Insurance Company S.A.</b> al <b>Coverholder dei Lloyd' Insurance Company S.A.</b> attraverso cui la presente <b>Assicurazione</b> è stata negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti. Gli unici mezzi di pagamento del <b>Premio</b> agli <b>Assicuratori</b> sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli <b>Assicuratori</b> e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
<b>Rimborso</b>	In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratori rimborseranno la parte di <b>Premio</b> , al netto dell'imposta governativa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	L' <b>Assicurazione</b> ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il <b>Premio</b> è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Se l' <b>Assicurato</b> non paga il <b>Premio</b> relativo al primo periodo di <b>Assicurazione</b> , l' <b>Assicurazione</b> resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli <b>Assicuratori</b> al pagamento dei <b>Premi</b> scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle persone fisiche in servizio o in **Carica** presso gli **'Enti o Società di Appartenenza indicati nella Scheda di Copertura**, nel corso della durata del presente **Certificato**, e per le **Cariche** precedentemente ricoperte presso la **Pubblica Amministrazione** come definita.



### Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede i seguenti costi:

- **costi di intermediazione pari alla percentuale dal 20% al 30%**



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	L'Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.
--	--

<b>Disdetta della polizza</b>	La presente Polizza è soggetta a rinnovo tacito e, pertanto, le parti devono dare disdetta alla stessa mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del <b>Certificato</b> , in mancanza la polizza si intenderà rinnovata. Inoltre dopo ogni <b>Sinistro</b> e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell' <b>Indennizzo</b> , gli <b>Assicuratori</b> o l' <b>Assicurato</b> possono recedere dal presente <b>Certificato</b> con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso per <b>Sinistro</b> , gli <b>Assicuratori</b> - entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di <b>Premio</b> , al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.
<b>Risoluzione</b>	Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 10 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd's Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):</b>	
<b>Mediazione</b>	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno o sull'indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> , chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**